

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

85.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AMADEI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	
	PAG.	
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1131	ne secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica ( <i>Approvata dalla VII Commissione del Senato</i> ) (3902) . . . . .
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
Rappresentanza degli studenti nei Consigli di facoltà (2315) . . . . .	1132	
PRESIDENTE . . . . .	1132, 1135, 1138	
ANDREOLI GIUSEPPE . . . . .	1133, 1134	
FERRI FRANCO . . . . .	1132, 1134, 1136	
GUI LUIGI . . . . .	1133	
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . .	1136	
MENSORIO CARMINE . . . . .	1132, 1133	
PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> . . .	1132	
	1135, 1137	
SCOZIA MICHELE . . . . .	1135, 1137	
<b>Proposta di legge</b> (Rinvio della discussione):		
Senatori PAPALIA ed altri: Nomina ed assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi ordinari a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzio-		
		1138
		1138
		1138
		<b>La seduta comincia alle 10,15.</b>
		ROMANA BIANCHI BERETTA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Sostituzioni.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che a norma del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, l'onorevole Romano è sostituito nella seduta odierna dall'onorevole Matrone.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Rappresentanza degli studenti nei Consigli di facoltà (2315).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rappresentanza degli studenti nei Consigli di facoltà ».

Proseguiamo nell'esame del disegno di legge.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che al termine dell'ultima seduta stavamo discutendo su un emendamento aggiuntivo; in relazione ad esso, sono sopraggiunte due proposte di emendamenti, che adesso saranno illustrate. La prima è dell'onorevole Mensorio, l'altra consiste in un suggerimento che viene da parte di vari gruppi e del Governo, relativo alla necessità — pur rimandando la determinazione del numero dei rappresentanti al regolamento — di indicare almeno i numeri minimi (cosa che potrebbe essere compiuta in analogia a quanto previsto per i Consigli di laurea e di indirizzo e per i Consigli di facoltà), in misura di un rappresentante per i non docenti e di tre rappresentanti per gli studenti, elevabili a cinque qualora il numero degli studenti iscritti al corso superi l'eventuale livello, che dovrà essere evidentemente diverso, essendo diversa la proporzione rispetto a quelli indicati per il corso di laurea e di indirizzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mensorio ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo unico con il seguente articolo unico:*

La rappresentanza degli studenti nei consigli di amministrazione, di facoltà nonché nei corsi di laurea o di indirizzo deve rispondere a criteri di proporzionalità concernenti un minimo di 5 eletti elevabile ad un massimo di 9.

I componenti di cui al primo comma partecipano a pieno titolo nella formu-

lazione di tutte le delibere adottate dai vari organismi cui appartengono.

*Aggiungere il seguente articolo 2:*

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

CARMINE MENSORIO. Desidero rilevare che lo spirito informatore di questo disegno di legge è un criterio di omogeneizzazione. Per renderlo concreto, occorre adottare il criterio di proporzionalità in tutti e tre gli organismi, sia nel Consiglio di amministrazione, sia in quello di laurea, sia in quello di facoltà o di indirizzo. Perciò occorre fissare il numero minimo di cinque rappresentanti, elevabile a nove: su questo punto, però, possiamo prendere in considerazione le proposte degli altri colleghi.

Non bisogna dunque fare come nella vigente legislazione universitaria, e nello stesso disegno di legge, che riporta tre componenti nel Consiglio di amministrazione e, invece, un numero diverso in quello di facoltà o in quello di indirizzo. Ribadisco che il principio da seguire è quello della proporzionalità in tutti e tre gli organismi. Rilevo inoltre che nel disegno di legge in esame si parla di pieno titolo soltanto per i rappresentanti eletti nel consiglio di amministrazione, mentre per altri vi sono delle limitazioni; noi vorremmo invece che il pieno titolo fosse previsto per tutti e tre gli organismi, e quindi anche per gli altri rappresentanti.

FRANCO FERRI. In relazione alla materia disciplinata dall'emendamento illustrato dal relatore nella precedente seduta, faccio osservare che, per quanto riguarda la rappresentanza degli studenti, noi dovremmo riferirci anche al dottorato di ricerca, ma ove sia presente, nei corsi di laurea, o nei dipartimenti. Perciò, la prima parte dell'emendamento del relatore Portatadino, dovrebbe essere modificata in questo senso: « i rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca nelle facoltà o dipartimenti sedi di dottorato di ricerca... ».

Sorge poi una questione abbastanza delicata per quanto riguarda il personale non docente. Qui si parla di un rappresentante nel Consiglio di facoltà; ora, nella legge relativa al personale dell'università si parlava di rappresentanti del personale non docente all'interno dei Consigli di facoltà. È successo che con un emendamento comunista, al Senato, questa rappresentanza si è ridotta ad una unità. Bisognerebbe pertanto rimediare in questa sede a quella che sicuramente è stata una svista.

Per quanto riguarda poi la riserva che avevo avanzato sulla seconda parte dell'emendamento del relatore, relativamente alla determinazione del numero dei rispettivi rappresentanti e delle relative modalità di elezione stabiliti dal regolamento della stessa università, la ritiro in quanto ritengo sia giusto lasciare alla singola università la libertà di fissare il numero dei rappresentanti.

GIUSEPPE ANDREOLI. Io ho delle incertezze e anche qualche riserva sullo emendamento del relatore che dovrebbe essere meglio precisato. Mi rendo conto che su determinati oggetti vi sono competenze spettanti già in prima istanza al personale non docente e credo che relativamente a questo una loro partecipazione agli organi universitari al voto deliberativo sia opportuna. Ma se esaminiamo le attribuzioni del dipartimento vediamo che sono enormemente numerose e complesse e, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 383, sono previste differenziazioni per quanto riguarda la partecipazione alle deliberazioni, relativamente agli oggetti in discussione. Ad esempio gli oggetti riguardanti i professori ordinari ed associati sono di esclusiva competenza di questi ultimi e solo questi partecipano ai consigli di facoltà. Io ritengo che senza un'ulteriore regolamentazione della materia può esservi il rischio — intendendo la istituzione universitaria come comunità di studenti e docenti — di istituire poi dipartimenti che in effetti non funzionano. Io non so con quale competenza e interesse il personale non do-

cente possa intervenire con voto deliberativo su oggetti di natura culturale, scientifica e didattica, mentre potrebbe intervenire in materia, ad esempio, di formazione del bilancio, distribuzione dei fondi e simili. Comunque ripeto che la norma dovrebbe essere meglio precisata.

LUIGI GUI. La presenza degli studenti e del personale non docente nei vari organi con potere consultivo è una vecchia rivendicazione. Ma a me sembra assolutamente contraddittoria con la natura dell'università di Stato la loro presenza con voto deliberante. Faccio presente che le università danno titoli garantiti dallo Stato. Lo Stato da parte sua si garantisce che il personale che investe della facoltà di conferire questi titoli in suo nome abbia una determinata qualificazione. Gli studenti non sono investiti di questa facoltà, così come il personale non docente. Se si trattasse di università non statali, esse sarebbero libere di autoamministrarsi come credono, ma le università che conferiscono titoli a nome dello Stato debbono avere nei loro organi con potere deliberante personale investito dallo Stato di questa facoltà, dopo un'opportuna qualificazione. Questo non avviene né per gli studenti né per il personale non docente. Quindi sono contrario a tutte le proposte che vogliono dare un potere deliberante a studenti e personale non docente perché ciò contraddice con la natura di università di Stato che conferisce titoli a nome dello Stato.

CARMINE MENSORIO. Non voglio dissentire da quanto affermato dal collega Gui, ma tengo a precisare che le vicende che hanno caratterizzato la vita universitaria negli ultimi anni testimoniano come la presenza degli studenti ha determinato un dialogo ed un maggiore confronto con la moderna società producendo dei risultati fattivi. Se non c'è questa spinta manca l'elemento propulsore per la crescita tecnologica e socio-culturale del paese stesso. Ritengo pertanto la presenza degli studenti negli organi universitari indispensabile, anche considerando il

particolare momento in cui ci troviamo, per il rinnovamento delle strutture universitarie.

GIUSEPPE ANDREOLI. I rapporti nel mondo universitario tra personale docente e studenti certamente non sono di oggi e credo che vadano conservati e sviluppati. Tuttavia, l'argomento che introduce il collega Gui mi sembra non privo di interesse, in quanto è vero che la comunità universitaria è costituita in gran parte da personale docente, e da un personale - inteso come componente - studentesco. Esiste, cioè, l'interesse degli studenti di partecipare alla gestione della propria istruzione, e di vederla realizzata.

Questo ordine di idee, si rifà, in sostanza, a una diversa concezione, culturale e politica, e precisamente a quella fase in cui il titolo di studio non aveva efficacia ai fini dell'esercizio della professione: pertanto, il nostro ordinamento ha previsto un esame di Stato, per verificare in qualche modo la preparazione sufficiente all'esercizio della professione medesima. Ora, se inseriamo queste considerazioni in tale tipo di ordinamento, mi sembra che rischiamo di fare delle cose contraddittorie.

Sono invece senz'altro favorevole a che gli studenti partecipino, con voto deliberativo - e se si vuole anche con una rappresentanza maggiore - al Consiglio di amministrazione, che riguarda la gestione e l'amministrazione dell'università. Gli studenti che concorrono alle spese e ai costi dell'università hanno, infatti, diritto di vigilare in qualche modo sull'uso che del loro denaro viene fatto. Questo mi sembra conforme al combinato-disposto dagli articoli 33 e 34 della Costituzione; è una posizione culturale corretta, e coerente con la nostra tradizione europea che si è venuta sviluppando nelle università europee.

Avrei dei dubbi, peraltro, sull'autonomia dell'iniziativa degli studenti, da esercitare come forma preventiva negli organismi a gestione didattica. La direzione di questi organismi mi sembra esclusivamente competenza del personale docente: fer-

ma restando la posizione dialettica con la componente studentesca, ovviamente. Credo quindi che su questa base potremmo trovare un'intesa.

Ritengo preferibile mantenere inalterato questo attuale aspetto del nostro ordinamento, tenendo presente tutta la situazione; diversamente, inseriremmo una forma associativa che vedrebbe l'università competere non sul piano dell'efficienza, ma della compiacenza.

FRANCO FERRI. Ritengo che le preoccupazioni espresse dai colleghi Gui e Andreoli alla luce dei limiti obiettivi designati e in relazione alle funzioni dei rappresentanti degli studenti non siano giustificate dall'articolo 94, penultimo comma, del decreto delegato n. 382. Infatti, riferendosi alla partecipazione degli studenti ai Consigli di corso di laurea e di indirizzo, si dice in tale articolo: « i rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei Consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari ».

Per tutto il resto, la partecipazione degli studenti a questi consigli è praticamente limitata ad una consultazione. Pertanto, non vedo perché questi studenti, su una serie di questioni che toccano da vicino anche la vita all'interno dell'università - e non interferiscano in questioni di altra natura - non debbano avere un voto deliberativo. Non mi sembra che ci sia un elemento che disarticoli lo stato di diritto dell'università; ritengo invece che vada accolta la proposta di riconoscere agli studenti una presenza non puramente platonica, ma effettiva.

Per quanto riguarda la proporzionalità, mi sembra che nuove norme appesantirebbero questo agile disegno di legge, in quanto le proporzioni sono già tutte previste nella normativa del decreto delegato n. 382, dove si dice che, qualora si aumentasse il numero dei rappresen-

tanti, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. Questo è implicito in tutta la logica del decreto delegato, e perciò il rinvio alla legge fondamentale è chiaro ed esplicito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ferri ha presentato il seguente subemendamento:

*Sostituire il primo periodo dell'emendamento del relatore con il seguente:*

I rappresentanti degli iscritti ai dottorati di ricerca partecipano ai Consigli della facoltà o del dipartimento sede di dottorato, con voto deliberativo.

Nonché il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

La rappresentanza del personale non docente di cui all'articolo 84, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, elegge un rappresentante nella Giunta di dipartimento.

**MICHELE SCOZIA.** Ho la sensazione che questo dibattito, nell'approfondire un tema indubbiamente di grande interesse sociale e politico, abbia mostrato una certa varietà di posizioni, che attengono non solo al tema di fondo, ma anche alla stessa articolazione, al modo attraverso cui dovrebbe poi realizzarsi la finalità di partecipazione, alla quale si riferisce il progetto di legge medesimo.

Mi sembra, da un punto di vista generale, che non possano rimettersi in discussione taluni principi che sono ormai sufficientemente acquisiti dalla coscienza comune, oltre che dalla prassi e da tutto il meccanismo democratico e partecipativo, sia nelle università, sia nelle scuole.

Saremmo in contraddizione con tutto quello che si è messo in moto, da tanti anni a questa parte, anche per quanto si riferisce all'attuazione di un principio costituzionale, che prevede la partecipazione di tutte le componenti vive della scuola e dell'università al complesso meccanismo, non solo strettamente gestionale, ma anche educativo in senso lato e politico, dell'università e della scuola.

Non c'è dubbio che alcune considerazioni svolte dai colleghi Gui ed Andreoli abbiano un loro fondamento nella pratica quotidiana e nella valutazione di certi problemi, soprattutto dal punto di vista amministrativo e gestionale e non c'è dubbio che la partecipazione degli studenti con carattere deliberativo ai consigli di amministrazione abbia una rilevanza di particolare significato. Ci sono dei momenti gestionali di controllo e di verifica nei quali la partecipazione studentesca assume proprio un carattere di salvaguardia degli interessi individuali e collettivi, e dei principi costituzionali. Tuttavia non mi sembra siano valide o totalmente condivisibili certe considerazioni circa la posizione puramente interlocutoria degli studenti perché mi pare sfiorino solo i contenuti reali di una partecipazione studentesca nell'ambito degli atenei e non considerino questa loro presenza dialettica che è certamente importante anche dal punto di vista costruttivo e programmatico oltre che di attenzione ai problemi della ricerca e della dialettica.

Debbo dire poi che nel dibattito sono state manifestate anche altre perplessità (ad esempio sulla partecipazione con voto deliberativo del personale non docente o sul problema della proporzionalità delle rappresentanze) sollevate anche nell'emendamento Mensorio. Vi è, cioè, una varietà di problemi che si inseriscono nel tema di fondo e che a mio giudizio richiederebbero un ulteriore momento di approfondimento in modo da concordare un testo che possa avere il consenso di tutti i gruppi. Mentre da una parte vi sono dei principi di fondo che a mio avviso non possono essere scalfiti, dall'altra vi è un'articolazione di proposte che richiedono ancora un momento di riflessione.

**COSTANTE PORTATADINO, Relatore.** Alcune obiezioni e valutazioni emerse nel corso di questo dibattito a mio avviso potevano trovare già una risposta nella relazione da me precedentemente svolta. Se non l'hanno trovata, ciò può essere colpa del relatore che ha fatto una relazio-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

ne un po' troppo schematica e sintetica dando per scontata la conoscenza degli articoli del decreto n. 382 riguardanti i consigli di facoltà, di amministrazione, di laurea e di indirizzo.

Mi corre pertanto l'obbligo di richiamare a me stesso oltre che ai colleghi alcuni passaggi fondamentali di questo provvedimento e degli emendamenti che successivamente sono stati ad esso presentati. Il disegno di legge in esame nasce per supplire ad una anomalia dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382. Infatti questo articolo, mentre definisce le attribuzioni dei consigli di facoltà, non fa cenno delle rappresentanze degli studenti disciplinate già dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito poi nella legge 30 novembre 1973, n. 776. Si trattava in sostanza di estendere i principi già recepiti dal decreto richiamato anche per la rappresentanza studentesca nei consigli di facoltà.

Oggi gli studenti non sono chiamati soltanto a partecipare alle deliberazioni che riguardano l'università in quanto utenti, per il fatto che usufruiscono di un servizio che viene pagato attraverso le tasse universitarie, ma come protagonisti. Attualmente infatti — questo è un mio pensiero personale — gli studenti sono i protagonisti della riformulazione culturale che passa attraverso l'università stessa e non sono dei meri soggetti passivi in un rapporto contrattuale con l'università in quanto erogatrice di un servizio e fornitrice del titolo di Stato. In effetti sono diversi i problemi e le responsabilità che incombono nelle attribuzioni che il decreto n. 382, nei vari articoli, riconosce alle rappresentanze delle diverse componenti universitarie. Non mi pare che la partecipazione degli studenti alla riformulazione culturale che passa attraverso i consigli di laurea e di indirizzo soprattutto i consigli di facoltà e di dipartimento metta in questione la garanzia dell'obiettività e della validità universale del titolo di studio. L'indipendenza della funzione docente rimane sempre.

A questo punto dei nostri lavori sarei dell'avviso, se la Commissione lo ritiene opportuno, di affrontare i temi che riguardano strettamente l'eliminazione dell'anomalia di cui ho parlato, rimandando la soluzione di altri problemi più di merito che spostano, come l'emendamento Menzorio, la natura della partecipazione degli studenti rispetto a quanto stabilito dal decreto n. 382, al provvedimento relativo ad una revisione generale del decreto stesso.

In questo quadro, pertanto, ritengo di poter accettare, tra gli emendamenti proposti, soltanto quello presentato dall'onorevole Ferri, limitatamente al primo comma, in quanto si tratta di correggere un errore materialmente compiuto dal Senato.

FRANCO FERRI. Devo precisare che ho suggerito l'emendamento relativo al personale non docente per integrare la previsione dell'emendamento suggerito dal Ministero. Se si nomina il personale non docente, è necessario anche correggere la svista del Senato, altrimenti si può ricorrere ad altro sistema da decidere in altra sede: ma non si possono lasciare le cose nell'indeterminatezza.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero ricordare che lo spirito del disegno di legge al nostro esame è proprio quello di correggere l'anomalia di cui ci eravamo riferiti prima, e di assicurare la pienezza partecipativa alla componente studentesca. Certi interventi dimostrano invece che non è accolta la sostanza del disegno di legge. Pertanto, non posso concordare con tali interventi, mentre devo ribadire la validità del disegno di legge, e quindi l'intenzione governativa di dare piena partecipazione, nei consigli di facoltà.

Ciò detto, ritengo di dover essere d'accordo con l'emendamento del relatore, di estendere cioè questa partecipazione anche ai dipartimenti, e questo in ragione del fatto che il dipartimento, in fondo,

oggi rappresenta una sperimentazione in molte università, ma proprio per questo mi pare che la partecipazione studentesca non possa essere evitata.

Non mi sento di concordare con quanto è stato qui detto, cioè che oggi gli studenti sono dei protagonisti dell'università, e quindi hanno diritto ad una loro piena partecipazione. L'università non può essere vista come un organismo in cui vi sono professori da un lato e studenti che sono degli amministrati, dall'altro. Ma se vogliamo procedere verso una università moderna, dobbiamo vedere una specie di omogeneità e di concorso di interessi nella gestione dell'università stessa.

Vorrei poi dire, per evitare le preoccupazioni che qui sono state espresse, che oggi gli studenti sono molto cambiati, rispetto a qualche anno fa; essi non cercano più la laurea facile, o il voto politico, o cose del genere, ma stanno dimostrando un alto grado di responsabilità, e la volontà di sottostare a giudizi che siano severi, senza regressioni anacronistiche, ma tali da assicurare una effettiva preparazione per affrontare la vita.

Credo quindi che sia importante mantenere la pienezza di partecipazione che il Governo ha voluto assicurare con questo disegno di legge, estendendolo anche ai dipartimenti, proprio perché non possiamo prevedere una partecipazione alle situazioni statiche, e non invece alle situazioni dinamiche.

Per quanto attiene al personale non docente, devo dire che al Senato è stato commesso un errore, nel senso che c'era un accordo per l'inserimento di tale personale nella Giunta di dipartimento. Il senatore Papalia, nel formulare l'articolo, lo ha formulato in modo errato, e questo ha comportato non un avanzamento del personale non docente, come richiesto anche in sede sindacale, ma piuttosto un arretramento. Mi chiedo quindi se sia questa la sede opportuna per correggere questo errore, che il Senato ha compiuto, o se la sede non sia quella dell'esame del disegno di legge di modifica del decreto delegato n. 382.

Proprio per non appesantire questo disegno di legge potremmo rinviare la correzione dell'errore di cui ho parlato, che però rappresentava una volontà del Senato diversa, al momento in cui affronteremo la legge che ci perviene dal Senato.

Come rappresentante del Governo, insisto nel sostenere la piena partecipazione degli studenti a tutti questi organismi, anche con la valutazione che qui era stata fatta, relativamente alla necessità di una visione più ampia e moderna dell'università, in cui vi sia un effettivo concorso delle volontà di tutte le componenti universitarie.

Per quanto attiene agli emendamenti Mensorio, mi rendo conto del fatto che è importante stabilire le percentuali, e vorrei dire che, in questo senso, c'è anche un'attesa da parte degli studenti. Mi rimetto però alla Commissione, nel timore che anche questo non diventi un elemento di appesantimento e di ulteriore perplessità per i commissari.

Ritengo, ad ogni modo, che i principi di fondo del disegno di legge debbano essere garantiti.

MICHELE SCOZIA. Signor presidente, ricordo che avevo fatto una richiesta di sospensione, per valutare la situazione nel suo complesso.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Prima della sospensione della seduta, vorrei formalizzare il nuovo testo del mio emendamento, che risulterebbe del seguente tenore: « I rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca, di cui all'ottavo comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, partecipano con voto deliberativo al Consiglio di dipartimento, qualora l'università sia sede di dottorato di ricerca.

La determinazione del numero dei rispettivi rappresentanti, non inferiore a tre, e le relative modalità di elezione sono stabilite nel regolamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 85 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ».

---

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

---

PRESIDENTE. D'accordo. Il testo di questo emendamento verrà distribuito ai colleghi, e posto in votazione in altra seduta. Ora, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, a causa dell'imminenza di votazioni in Assemblea.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione della proposta di legge senatori Papalia ed altri: Nomina ed assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi ordinari a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3902).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Papalia, Chiarante, Ruhl Bonazzola, Conterno Degli Abati, Ulianich, Mascagni, Salvucci, Canetti, Cazzato, Guerrini, Romeo: « Nomina

e assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi ordinari a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1983.

GIOVANNI CARAVITA, *Relatore*. A causa di votazioni che stanno per aver luogo in aula, propongo di rinviare l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che l'esame della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO